



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Caramanico Terme (PE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32 relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 38/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luigi DI MARCO;

### FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Caramanico Terme (PE)** - ente con 1.985 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 677 e in data 19 dicembre 2017, protocollo n. 3614, nonché i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 1 aprile 2019, protocollo n. 1345 e in data 27 gennaio 2020, protocollo n. 671.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di ulteriori fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione, nonché di procedere anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

### DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo,

per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, preliminarmente si osserva che il **Comune di Caramanico Terme** ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 29 aprile 2015. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di euro 135.052 è stato rideterminato in un avanzo di euro 247.553. Dopo il solo accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) di euro 309, l'avanzo si riduce in una parte disponibile di euro 247.244.

Dall'analisi del riaccertamento straordinario dei residui è emerso che sono stati definitivamente cancellati, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi pari ad euro 664.256 e residui passivi pari ad euro 845.670.

Sono stati, poi, cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili residui attivi pari ad euro 363.202 e residui passivi pari ad euro 428.453. A seguito delle reimputazioni, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è stato quantificato in euro 134.164 (interamente di parte capitale).

3. Relativamente alla gestione finanziaria dell'Ente si riportano i risultati dell'analisi.

3.1. La Sezione rileva, come da tabella seguente, che l'Ente chiude l'esercizio 2015 con un avanzo di amministrazione di euro 281.369, che a seguito dell'accantonamento a FCDE (euro 21.787), di vincoli per trasferimenti (euro 179.754), di vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per contenzioso potenziale (euro 49.000) e di somme destinate agli investimenti (euro 12.742), si riduce in un avanzo disponibile positivo di euro 18.087.

L'esercizio successivo, ugualmente, registra un avanzo di euro 173.207, che dopo gli accantonamenti per un totale di euro 165.498 (di cui euro 74.848 a FCDE ed euro 90.651 per altri accantonamenti), determina una parte disponibile positiva e pari ad euro 7.708.

Relativamente all'esercizio 2017 si osserva un avanzo di amministrazione di euro 257.233, che si riduce in una parte disponibile di euro 4.635, dopo gli accantonamenti per un totale di euro 252.598 (euro 251.947 per FCDE ed euro 651 per indennità di fine mandato del sindaco).

L'esercizio 2018, come per il triennio precedente, presenta una parte disponibile positiva e pari ad euro 1.378, determinatasi dopo l'accantonamento a FCDE (euro 415.664), altri accantonamenti (euro 651) e vincoli derivanti da leggi e principi contabili (euro 27.726).

Tabella n. 1 - Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017	2018
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>281.369</b>	<b>173.207</b>	<b>257.233</b>	<b>445.419</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	21.787	74.848	251.947	415.664
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0
Fondo contenzioso	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	90.651	651	651
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>21.787</b>	<b>165.499</b>	<b>252.598</b>	<b>416.315</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	0	0	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	179.754	0	0	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	49.000	0	0	0
Altri vincoli	0	0	0	27.726
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>228.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.726</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
Totale parte destinata agli investimenti	12.742		0	0
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>18.087</b>	<b>7.708</b>	<b>4.635</b>	<b>1.378</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

3.2. Nel quadriennio in esame l'Ente ha accantonato quote dell'avanzo di amministrazione al FCDE, rispettivamente pari: ad euro 21.787 nel 2015 (che rappresenta l'1,71 per cento rispetto al totale dei residui attivi e il 3,2 per cento rispetto al totale dei residui attivi - Titolo II - Titolo IV- Titolo VI); ad euro 74.848 nel 2016 (che rappresenta l'8,66 per cento rispetto al totale dei residui attivi e il 17,70 per cento rispetto al totale dei residui attivi - Titolo II - Titolo IV- Titolo IX); ad euro 251.947 nel 2017 (che rappresenta l'8,06 per cento rispetto al totale dei residui attivi e il 22,52 per cento rispetto al totale dei residui attivi - Titolo II - Titolo IV- Titolo IX) e ad euro 415.664 nel 2018 (che rappresenta l'11,89 per cento rispetto al totale dei residui attivi e il 29,62 per cento rispetto al totale dei residui attivi - Titolo II - Titolo IV- Titolo IX).

L'Ente per la quantificazione del FCDE si è avvalso della facoltà concessa dal legislatore di utilizzare il metodo semplificato solamente nell'esercizio 2018, al contrario negli altri esercizi in esame ha utilizzato il metodo ordinario.

Si osserva, favorevolmente, un costante incremento dell'importo del FCDE. Questa Corte invita, pertanto, a mantenere una corretta quantificazione del FCDE, presidio imprescindibile

per il mantenimento degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, riservandosi di verificare la congruità degli stanziamenti anche in relazione ai successivi esercizi.

3.3. Si evidenzia, come specificato nella tabella che segue, che l'Ente presenta, nel quadriennio in esame, un fondo cassa finale sempre positivo.

**Tabella n. 2 - Fondo finale di cassa**

	2015	2016	2017	2018
<b>FONDO CASSA FINALE</b>	<b>106.499</b>	<b>336.422</b>	<b>340.629</b>	<b>645.286</b>
<i>di cui vincolati</i>	<i>182.818</i>	<i>373.801</i>	<i>206.384</i>	<i>645.286</i>

Fonte: elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

In merito si rileva un fondo di cassa, rispettivamente, pari: ad euro 106.499 nel 2015 (con fondi vincolati pari ad euro 182.818, per cui sono presenti fondi da ricostituire per euro 76.318); ad euro 336.422 nel 2016, di cui fondi vincolati pari ad euro 373.801 (sono, pertanto, presenti fondi da ricostituire per euro 37.379); ad euro 340.629 nel 2017 (cassa vincolata per euro 206.384) e ad euro 645.286 nel 2018, totalmente vincolata.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ente non ha fatto ricorso, negli esercizi analizzati, ad anticipazioni di liquidità.

Relativamente all'anticipazione di tesoreria, al contrario, si rileva, come da tabella sottostante, il ricorso a tale istituto nel triennio 2015-2017.

**Tabella n. 3 - Anticipazione di tesoreria**

Anticipazione di tesoreria	Residuo anticipazione all'1.1	Anticipazione dell'esercizio	Importo restituito (residuo + competenza)	Residuo al 31.12	Interessi passivi
<b>2015</b>	0	149.397	149.397	0	101
<b>2016</b>	0	1.241.396	1.241.396	0	2.822
<b>2017</b>	0	86.232	86.232	0	1.901
<b>2018</b>	0	0	0	0	0

Fonte: elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

Questa Corte ricorda che l'anticipazione di tesoreria, come noto, costituisce uno strumento ordinario a disposizione degli enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale n. 188 del 2014).

Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio. Sebbene, quindi, l'equilibrio tra i flussi di entrate e uscite nel corso dell'anno possa essere ottenuto attraverso il ricorso all'anticipazione di tesoreria, gli enti devono garantire il ritorno in ordinario con l'estinzione di tale apertura di credito entro la fine dell'esercizio.

Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione raccomanda all'Ente l'adozione di misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte

atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

3.4. La Sezione riscontra un *trend* decrescente nella capacità di riscossione per recupero evasione tributaria. In particolare, nel 2015 si evidenzia una percentuale di riscossione pari al 70,49 (accertamenti euro 155.352, riscossioni pari ad euro 109.499), nel 2016 una percentuale di riscossione del 40,93 per cento dell'accertato (accertamenti euro 221.955, riscossioni pari ad euro 90.855), nel 2017 pari all'8,3 per cento (accertamenti euro 281.001, riscossioni pari ad euro 23.310) e nel 2018 pari a zero (Accertamenti euro 400.000, riscossioni pari a zero)..

Ciò posto non può mancare di segnalare come i registrati scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbe garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente.

Si invita, pertanto, l'Ente ad attivare le azioni necessarie al fine di accelerare le riscossioni relative al recupero dell'evasione tributaria. Al riguardo la Sezione si riserva di verificarne gli esiti in sede di esame dei rendiconti futuri.

3.5 Questa Corte evidenzia, ancora, che il Comune presenta, come da tabella seguente, un equilibrio di parte corrente di euro 12.563 nell'esercizio 2015. Al contrario nell'esercizio successivo registra un disequilibrio di euro 95.106, nonostante l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti di euro 25.942. Nel biennio 2017/2018 l'Ente torna in equilibrio parte corrente rispettivamente pari: ad euro 118.179 nel 2017 e ad euro 245.244 nel 2018.

Tabella n. 4 - Equilibrio di parte corrente

	2015	2016	2017	2018
	euro	euro	euro	euro
A) FPV per spese correnti (iscritto in entrata)	0	16.775	71.143	46.461
B) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0		0	0
C) Totale entrate correnti	1.957.149	1.737.413	1.972.654	2.045.268
D) Entrate titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche (per l'esercizio 2016 e seguenti)	0	0	0	0
E) Spese correnti	1.802.728	1.676.170	1.752.999	1.691.007
F) FPV di parte corrente (di spesa)	16.775	71.143	46.461	29.102
G) Spese titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (per l'esercizio 2016 e seguenti)	0	0	0	0
H) Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	125.084	127.922	126.159	126.375
I) <b>SOMMA FINALE (I=A-B+C+D-E-F-G-H)</b>	<b>12.563</b>	<b>-121.048</b>	<b>118.179</b>	<b>245.244</b>

<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI</b>				
J) Utilizzo di avanzi di amministrazione per spese correnti	0	25.942	0	0
K) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE N=I+J+K-L+M</b>	<b>12.563</b>	<b>-95.106</b>	<b>118.179</b>	<b>245.244</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Questionario 2015 e BDAP.

Questo Collegio osserva, favorevolmente, il superamento della criticità presente nell'esercizio 2016 e ricorda all'Ente che assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza per una sana gestione finanziaria degli enti locali.

3.6. Si osserva, inoltre, a seguito del monitoraggio sulle società in cui gli enti locali detengono partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), che il Comune di Caramanico Terme detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- ACA S.p.a.: gestione unico del ciclo integrale dell'acqua. Quota partecipazione 1,45%;
- Ambiente S.p.a.: smaltimento rifiuti. Quota partecipazione 0,28%;
- Pescara Innova S.r.l.: fornitura di servizi strumentali in materia di informatica e consulenze. Quota partecipazione 1%;
- Ecologica Pescara S.p.a. in liquidazione. Quota partecipazione 8,44%;
- ATO n. 4 del Pescara: servizio idrico integrato. Quota di partecipazione 1%;

e una partecipazione indiretta nella Ecologica S.r.l. tramite la società Ambiente Spa.

Con piano di revisione straordinario delle partecipazioni adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 22 settembre 2017, l'Ente ha ritenuto di mantenere le partecipazioni in essere non prevedendo interventi di razionalizzazione.

Con successiva deliberazione consiliare n. 28 del 22 ottobre 2018, l'Ente ha provveduto ad effettuare la revisione ordinaria al 31.12.2017 delle partecipazioni dirette e indirette in essere.

Il Comune ha preso atto della ricognizione effettuata e ha deliberato quanto segue:

- ACA S.p.a.: mantenimento;
- Ambiente S.p.a.: recesso;
- Pescarainnova S.r.l.: alienazione;
- Ecologica S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Ambiente Spa): recesso da Ambiente Spa;
- Risorse Idriche S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ACA S.p.a.): mantenimento;
- Hydrowatt Abruzzo Spa (partecipazione indiretta tramite ACA S.p.a.): mantenimento.



Il Comune di Caramanico Terme ha, poi, effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 con deliberazione consiliare n. 59 del 16 dicembre 2019. L'Ente ha preso atto della ricognizione effettuata e ha deliberato quanto segue:

- ACA S.p.a.: mantenimento;
- Ambiente S.p.a.: alienazione avvenuta nel 2019;
- Pescarainnova S.r.l.: cessione o liquidazione;
- Ecologica S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Ambiente Spa): in liquidazione;
- Risorse Idriche S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Aca Spa): mantenimento;
- Hydrowatt Abruzzo S.p.a. (partecipazione indiretta tramite Aca Spa): mantenimento.

Questa Corte osserva che le deliberazioni di revisione ordinaria sono state regolarmente trasmesse alla Sezione regionale di controllo.

La Sezione ricorda al Comune che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. Autonomie di questa Corte n. 19 del 2017.

Si osserva, altresì, che la presenza di partecipazioni di esigua entità, fatte salve quelle relative ad affidamenti *in house*, secondo un orientamento generale della Corte, non ne giustifica il mantenimento, che non consentendo un controllo sulla partecipata, ne costituirebbero un mero investimento in capitale di rischio. Si determinerebbe, in questo modo, un contrasto con la volontà del legislatore tesa ad evitare che le pubbliche amministrazioni detengano partecipazioni societarie al solo scopo di esercitare attività imprenditoriali o di investimento. Si evidenzia, inoltre, che l'Organo di revisione ha comunicato, per il quadriennio analizzato, che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Si invita, pertanto, l'Ente ad attuare un attento monitoraggio dei rapporti con gli organismi partecipati, in particolare della conciliazione dei rapporti creditori e debitori, che potrebbero determinare futuri squilibri economico-finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

3.7. Questa Corte rileva, poi, come evidenziato dall'Organo di revisione, per l'esercizio 2015 che l'Ente non ha rispettato le disposizioni previste dal d.l. n. 78 del 2010, in tema di spesa per contratti a tempo determinato. Al riguardo, l'Organo di revisione precisa che *"Il mancato rispetto del limite è stato anche oggetto di segnalazione della Corte dei Conti (Deliberazione nr. 220/2015/PRSE della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti) alla quale, l'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale del 26/10/2015, ha presentato i seguenti chiarimenti: "La spesa sostenuta nell'anno 2009 si riferisce al personale assunto come "STAFF" del Sindaco, part -*

*time, con incarico decorrente dall'inizio del mandato (2004) e fino alle elezioni del mese di Maggio dell'anno 2009. Dal successivo mese si è determinata l'interruzione del contratto in ragione dell'interconnessione tra la durata dell'incarico fiduciario e il mandato del Sindaco, con conseguente riduzione della spesa. Successivamente, è stato attivato un nuovo contratto part-time a partire dall'anno 2010, sempre come "STAFF" del Sindaco, per tutta la durata del mandato elettorale. Questa situazione ha determinato l'aumento della spesa per gli anni successivi, rispetto al 2009. L'Ufficio di Staff è ancora oggi in funzione in quanto strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie del sindaco".*

La Sezione osserva che tale criticità risulta superata nell'esercizio 2018 e raccomanda all'Ente di attivare le misure necessarie al fine di rispettare i limiti di spesa previsti dal dettato normativo.

3.8 Si evidenzia, ancora, che il Comune presenta un indice di tempestività dei pagamenti di 46 nel 2015, di 29 nel 2016 e di 163 nel 2017. Relativamente all'esercizio 2018 si segnala la mancata pubblicazione del prospetto dell'indicatore annuale sul sito istituzionale dell'Ente.

Alla luce del peggioramento dell'indicatore di tempestività si invita l'Ente ad attuare tutte le misure necessarie, organizzative e finanziarie, al fine di riportare i pagamenti nei termini stabiliti dalla normativa vigente, considerato che siamo di fronte al rispetto di una direttiva euro - unitaria e che il ritardo nel pagamento dei creditori potrebbe rappresentare fonte di danno poiché consente al creditore di richiedere, a carico del bilancio comunale, interessi legali di mora.

3.9 Si rileva, inoltre, che il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo 2015-2018 (pari a zero nel quadriennio in esame), così come stabilito dall'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138 del 2011.

Dall'analisi del sito istituzionale dell'Ente, poi, non risulta essere stato adottato uno specifico regolamento per le spese di rappresentanza.

Al riguardo, questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti un proprio regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica

amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva, e per l'effetto:

- l'Ente è tenuto ad attivare tutte le azioni volte al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente è tenuto al rispetto dell'obbligo normativo di pubblicazione dei prospetti dell'indice di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Caramanico Terme (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, c. 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

L'Estensore

F.to Luigi DI MARCO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA